

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1971

Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — I giudici costituzionali, in base all'articolo 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria.

Adeguandosi a tale norma, l'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha determinato la retribuzione del giudice costituzionale ragguagliandola al complessivo trattamento economico (stipendio e indennità di rappresentanza) del magistrato predetto.

Da queste norme si ricava che la retribuzione spettante ai giudici costituzionali è costituita da una voce unica e, in quanto tale, va considerata integralmente come stipendio. Conseguentemente l'articolo 2, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 265, quando dispone che i trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute e i contributi relativi si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato delle più alte funzioni, non può che riferirsi alla intera retribuzione del giudice costituzionale come sopra determinata; altrimenti ne deriverebbe una violazione della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che fissa, appunto, il principio della unicità della retribuzione del giudice costituzionale.

Questo criterio interpretativo è il solo che risulti compatibile con il rispetto della citata norma costituzionale. Tuttavia il testo let-

terale dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, ha dato luogo a perplessità in sede di applicazione pratica, essendosi sostenuto in autorevoli sedi che sia computabile ai fini di pensione soltanto una parte della retribuzione del giudice costituzionale (e cioè quella corrispondente al solo stipendio del primo presidente di Cassazione) e non anche la retribuzione nella sua interezza, che, come si è detto, è pari all'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di rappresentanza del massimo giudice ordinario.

Si pone quindi l'esigenza di un'interpretazione autentica della norma, e in tali sensi si provvede con l'unito disegno di legge.

Vero è che la questione viene meno con l'introduzione, anche per i magistrati ordinari, dello stipendio onnicomprensivo, previsto dai decreti di attuazione della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775; ma è altresì vero che il nuovo assetto retributivo avrà efficacia solo ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° settembre 1971, e non opera quindi sulle liquidazioni delle pensioni anteriori a tale data.

L'interpretazione autentica che si propone con il presente disegno di legge è appunto rivolta ad operare relativamente a tali liquidazioni, riportandole nell'alveo della legittimità costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.